



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI

## **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'11 dicembre 2020



#### Art. 1

Tra i Dirigenti dei Gruppi Assicurativi e delle Imprese Assicuratrici operanti in Italia, si è costituita l'Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, ANDIA. L'Associazione ha sede in Italia e può istituire sedi secondarie in tutte le regioni italiane e rappresentanze all'estero. La durata di ANDIA è a tempo indeterminato.

#### Art. 2

ANDIA viene costituita al fine di consentire una presenza dei Dirigenti all'interno dei Gruppi Assicurativi e delle Imprese Assicuratrici più qualificata e qualificante, un rinnovato rafforzamento territoriale e coordinamento organizzativo, in considerazione delle mutate esigenze di rappresentatività della categoria a livello nazionale.

L'Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici non ha fini di lucro, è indipendente e ha il compito di:

- a) contribuire direttamente, anche tramite adesione a Federazioni e Confederazioni Nazionali e/o Internazionali e attraverso rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni Sindacali, Enti e Associazioni, allo sviluppo morale e materiale del Paese e al progresso civile;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi dei propri Associati, sia nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi nazionali, sia nella stipulazione dei contratti integrativi aziendali o di secondo livello sottoscritti dai Rappresentanti Sindacali Aziendali, sia nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative, giudiziarie e di controllo; con le Associazioni di categoria delle imprese assicuratrici; con i Gruppi Assicurativi e le Imprese assicuratrici; con le altre Organizzazioni sindacali, sociali, economiche, previdenziali e assistenziali;
- c) promuovere e attuare qualsiasi iniziativa idonea alla soluzione dei problemi dei propri Associati, atte a potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale e manageriale quale espressione qualificata del mondo del lavoro, utili allo sviluppo e al miglioramento dell'industria assicurativa in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue componenti;
- d) promuovere la collaborazione, con associazioni e sindacati che perseguano fini di comune utilità;
- e) promuovere presso i Gruppi Assicurativi e le Imprese assicuratrici gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione per favorirne la rappresentatività;
- f) svolgere attività di informazione, formazione e consulenza, a favore degli Associati e del mercato;
- g) l'Associazione per l'assolvimento dei propri compiti può:
  1. stipulare atti e contratti, ivi compresi: l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà di immobili o mobili, anche registrati, o di altri diritti reali su detti beni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;



3. costituire società di capitali ovvero concorrere alla loro costituzione, nonché partecipare a società del medesimo tipo, sempre in via accessoria e strumentale.

### Art. 3

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci in servizio
- Soci in quiescenza
- Soci Funzionari
- Soci Professional
- Soci Esteri
- Soci in aspettativa
- Soci Benemeriti
- Soci d'Onore

Possono far parte di ANDIA, in qualità di Soci in servizio e di Soci in quiescenza, tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di Dirigente di un Gruppo Assicurativo o di un'Impresa Assicuratrice, di una società controllata da un'impresa assicuratrice, o di Società ed Enti che applichino il contratto assicurativo, ai sensi dell'Art. 2095 del Codice Civile.

Può altresì far parte di ANDIA, come Socio in quiescenza, il coniuge o il convivente more uxorio rimasto vedovo del dirigente defunto e che conservi qualche diritto o previsione prevista dal CCNL.

Possono entrare a far parte di ANDIA, in qualità di Soci Funzionari, senza diritto di voto e privi dell'elettorato attivo e passivo, i Funzionari di livello più alto, secondo quando previsto dal CCNL dei Funzionari Assicurativi, dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi nazionali tempo per tempo vigenti.

Rimangono nella categoria dei Soci in quiescenza coloro che, usufruendo delle previsioni del CCNL, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi nazionali tempo per tempo vigenti, abbiano cessato il loro rapporto di lavoro e non abbiano ancora maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Possono essere iscritti ad ANDIA, in qualità di Soci Professional, in servizio e in quiescenza, senza diritto di voto e privi dell'elettorato attivo e passivo: professional, consulenti e altri profili che abbiano rivestito la qualifica di dirigente o che abbiano professionalità analoghe a quelle dei dirigenti assicurativi, che svolgano o abbiano svolto attività su tematiche pertinenti alla managerialità del settore assicurativo, compresi gli iscritti che abbiano perduto i requisiti richiesti per mantenere l'adesione in altre categorie di Soci.

Possono essere iscritti ad ANDIA, in qualità di Soci Esteri, in servizio e in quiescenza, senza diritto di voto e privi dell'elettorato attivo e passivo, i Dirigenti appartenenti a Gruppi Assicurativi e Imprese Assicuratrici esteri controllati da Gruppi Assicurativi e Imprese Assicuratrici italiani.

Ai dirigenti italiani, in servizio e in quiescenza, appartenenti a Gruppi Assicurativi e Imprese Assicuratrici autorizzati in Italia, sono equiparati i dirigenti, in servizio e in quiescenza, appartenenti a Gruppi Assicurativi e Imprese Assicuratrici autorizzati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



#### Art. 4

Per l'ammissione il/la candidato/a deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronuncerà in modo inappellabile.

Il passaggio della categoria da Socio Aspirante a Socio in servizio è automatico e contestuale rispetto al passaggio dalla categoria dei Funzionari a quella dei Dirigenti.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Le dimissioni devono essere inviate a mezzo lettera Raccomandata A.R., entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Con l'iscrizione il Socio autorizza a utilizzare i dati personali e il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo, entro il 30 ottobre di ciascun anno, di essere messo in aspettativa con effetto 1° gennaio dell'anno successivo per giustificati motivi. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, valutati i motivi esposti dal Socio, potrà acconsentire a tale richiesta. Il Socio in aspettativa è senza diritto di voto ed è privo dell'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 5

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può conferire il titolo di Socio Benemerito a persone fisiche, persone giuridiche e Associazioni di nazionalità italiana ed estera, che abbiano contribuito in maniera rilevante con il proprio impegno professionale, con speciali elargizioni o in diverso modo, al conseguimento degli scopi sociali.

Il titolo può essere revocato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui la persona fisica, la persona giuridica o l'Associazione insignita dovesse essere oggetto di condanna definitiva, civile e/o penale, in base all'ordinamento giuridico a cui è sottoposto.

La qualifica di socio benemerito ha durata triennale ed è soggetta a riconferma da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Socio Benemerito non dispone dell'elettorato attivo e passivo ed è esentato dal pagamento della quota sociale.

#### Art. 6

Il Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente può conferire il titolo di Socio d'Onore a personalità di nazionalità italiana ed estera, di indiscussa moralità e di eccelsa professionalità, che abbiano contribuito all'affermazione del lavoro quale valore indifferibile per lo sviluppo e il progresso dell'uomo e della società.

Il titolo può essere revocato dalla Consiglio Nazionale nel caso in cui la personalità insignita dovesse essere oggetto di condanna definitiva, civile e/o penale, in base all'ordinamento giuridico a cui è sottoposto.

Il Socio d'Onore non dispone dell'elettorato attivo e passivo ed è esentato dal pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, può nominare, tra i Soci d'Onore, un Presidente d'Onore, secondo quanto disposto all'art.17.



#### Art. 7

I Soci sono tenuti a pagare una quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo stesso.

#### Art. 8

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- c) mancata applicazione del CCNL, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi nazionali;
- d) mancato pagamento della quota associativa annuale per oltre sei mesi.

#### Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

I componenti degli organi di cui ai punti b), c), d), e) e f) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 10

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in servizio e in quiescenza in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea:

- a) determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) determina l'importo delle quote associative annuali;
- e) delibera sulle modifiche statutarie, con le maggioranze previste dall'art. 12 dello Statuto.
- f) sostituisce il Presidente e il Vice Presidente, anche prima della scadenza del mandato, quando non riscuotano più la sua fiducia, con le maggioranze previste dall'art.12 dello Statuto;
- g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste all'art.12 dello Statuto;
- h) delibera, con le maggioranze previste dall'art. 12 dello Statuto, l'ampliamento dell'Associazione a Dirigenti/Manager/Professional del settore assicurativo e di altri settori produttivi e/o professionali. In questo caso, entro 180 giorni, con le maggioranze previste dall'art. 12 dello Statuto, dovrà modificare lo Statuto stesso per garantire la rappresentanza delle nuove categorie.



#### Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente, annualmente, in via ordinaria, entro il 30 giugno; in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o quando ne faccia richiesta scritta il Consiglio Nazionale o un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata o e-mail o fax o altro mezzo idoneo a consentire adeguata conoscenza, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza di prima e, ove occorra, di seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, termine che può essere ridotto fino a 7 (sette) giorni nei casi ritenuti urgenti dal Consiglio Direttivo. In caso di Assemblea elettiva le candidature devono pervenire al Segretario Generale entro 10 (dieci) giorni dalla data prevista per la convocazione.

La convocazione con i termini ridotti è esclusa nel caso di Assemblea elettiva.

Delle adunanze dell'Assemblea verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### Art. 12

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci in servizio e in quiescenza in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, delibera qualunque sia il numero dei Soci in servizio e in quiescenza presenti in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tuttavia, in prima e in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei Soci in servizio e in quiescenza, in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, per le deliberazioni di cui ai punti e), f), g) dell'Art. 10.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Tuttavia, per le deliberazioni di cui ai punti e), f), g), h) dell'art. 10, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci iscritti presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta a favore di altro Socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni Socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

In caso di Assemblea elettiva, le candidature alle cariche devono essere inviate al Segretario Generale con lettera Raccomandata A.R. del candidato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche stesse. Non si possono candidare Soci in



aspettativa, non in regola con il pagamento della quota associativa annuale o che abbiano riportato provvedimenti disciplinari e/o condanne definitive civili e/o penali.

Non si possono candidare Soci che abbiano già compiuto o compiano 75 (settantacinque) anni di età nell'anno dello svolgimento dell'Assemblea elettiva che procede al rinnovo delle cariche.

Il suddetto limite può essere derogato, a richiesta dell'interessato, con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 20 (venti) membri:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da 12 (dodici) membri, di cui il 50% eletto tra i Soci in servizio e il 50% eletto tra i Soci in quiescenza, con la presenza di Soci di genere femminile;
- d) dal Segretario Generale e dal Tesoriere, senza diritto di voto;
- e) dal Presidente della Commissione per le Relazioni Industriali, senza diritto di voto (se nominato);
- f) dal Coordinatore dei Funzionari, senza diritto di voto (se nominato);
- g) dal Coordinatore dei Professional, senza diritto di voto (se nominato);
- h) dal Coordinatore dei Soci Esteri, senza diritto di voto (se nominato).

#### Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera e attua le iniziative e i provvedimenti per l'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
- b) adotta le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale uniformandosi alle loro direttive;
- c) nomina tra i suoi membri in servizio il Presidente e tra i suoi membri in quiescenza il Vice-Presidente; i candidati devono avere un'anzianità associativa non inferiore a 5 (cinque) anni;
- d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- e) approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, presentati dal Presidente e dal Tesoriere, prima che siano sottoposti all'Assemblea;
- f) delibera e/o ratifica l'ammissione e l'aspettativa dei Soci;
- g) delibera il conferimento e la revoca di specifici incarichi ai suoi membri e/o ad associati;
- h) approva il Regolamento dei Coordinamenti Regionali, nomina e revoca i Coordinatori Regionali e i componenti dei Coordinamenti Regionali;
- i) delibera i provvedimenti disciplinari a carico dei soci proposti dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto dall'art. 25;
- j) propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale e ne determina le modalità di versamento;
- k) esamina ed approva con cadenza semestrale, la situazione finanziaria dell'Associazione;
- l) delibera tutte le operazioni finanziarie aventi a oggetto assunzione di finanziamenti di qualsiasi forma tecnica;
- m) approva il CCNL, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi nazionali nella loro unicità, prima



che siano sottoposti al Consiglio Nazionale. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione è demandata ai Consiglieri in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in quiescenza. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali riguardanti l'Assistenza Sanitaria e la Long Term Care, l'approvazione è demandata ai Consiglieri in quiescenza, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in servizio;

- n) nomina i Rappresentanti Sindacali Aziendali, secondo quanto disposto dal CCNL, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi nazionali tempo per tempo vigenti, impartendo agli stessi istruzioni coerenti con le linee guida formulate dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio Nazionale;
- o) prende visione, coadiuva e dà indicazioni alle RSA per l'approvazione di contratti integrativi aziendali o di secondo livello stipulati dai Rappresentanti Sindacali Aziendali;
- p) delibera sull'adesione a Organismi Federali, Confederali e Associazioni Nazionali e/o Internazionali;
- q) nomina, su proposta del Presidente, tra i Soci in servizio o in quiescenza, il Presidente della Commissione Relazioni Industriali;
- r) nomina, su proposta del Presidente, tra i Soci in servizio appartenenti alle rispettive categorie, il Coordinatore dei Funzionari e il Coordinatore dei Professional, il Coordinatore dei Soci Esteri;
- s) propone al Consiglio Nazionale e all'Assemblea le modifiche e/o gli aggiornamenti dello Statuto;
- t) su proposta del Presidente, conferisce il titolo di Socio Benemerito, secondo quanto disposto all'art. 5.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima e in caso di urgenza, a insindacabile giudizio dello stesso, almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti presenti. A parità di voti prevale la parte cui aderisce il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario





Generale.

Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni senza giustificato motivo decade dalla carica.

Il componente del Consiglio che decade dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti nella graduatoria delle elezioni del Consiglio Direttivo; in mancanza di graduatoria è sostituito da altro Socio cooptato dal Consiglio stesso.

Alle riunioni in cui viene posto all'ordine del giorno il punto di cui all'art.14 comma e, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Alle riunioni in cui viene posto all'ordine del giorno il punto di cui all'art.14 comma i, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Qualora si verifichi assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Generale.

#### Art. 16

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dal Segretario Generale e dal Tesoriere, senza diritto di voto;
- d) dai membri del Consiglio Direttivo;
- e) dai Coordinatori Regionali;
- f) dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dei primi dieci Gruppi Assicurativi e/o Imprese Assicuratrici operanti in Italia secondo la classifica dell'Associazione di Categoria e/o dell'Autorità di Vigilanza;
- g) dal Presidente della Commissione Relazioni Industriali, senza diritto di voto;
- h) dal Coordinatore dei Funzionari, senza diritto di voto;
- i) dal Coordinatore dei Professional, senza diritto di voto;
- j) dal Coordinatore dei Soci Esteri, senza diritto di voto.

#### Art. 17

Il Consiglio Nazionale:

- a) determina l'indirizzo politico dell'Associazione;
- b) approva il CCNL, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi nazionali nella loro unicità. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio, l'approvazione è demandata ai Consiglieri in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in quiescenza. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali riguardanti l'Assistenza Sanitaria e la Long Term Care, l'approvazione è demandata ai Consiglieri in quiescenza, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in servizio;
- c) prende visione di contratti integrativi aziendali o di secondo livello stipulati dai Rappresentanti Sindacali Aziendali;



- d) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati dagli interessati avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo;
- e) su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, conferisce il titolo di Socio d'Onore, secondo quanto disposto all'art. 6;
- f) su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, può nominare, tra i Soci d'Onore, un Presidente d'Onore, secondo quanto disposto all'art. 6.

#### Art. 18

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi membri.

In quest'ultimo caso il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, con raccomandata A.R., o telefax, o e-mail o altro mezzo idoneo a consentire adeguata conoscenza almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di 5 (cinque) giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per le delibere concernenti materie di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione è demandata ai Consiglieri in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in quiescenza.

Per le delibere concernenti materie di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in quiescenza, l'approvazione è demandata ai Consiglieri in quiescenza, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri in servizio.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati. A parità di voti prevale la parte cui aderisce il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ciascun Consigliere, con delega scritta, può farsi rappresentare da altro Consigliere. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Qualora si verifichi assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale.

#### Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea. Dà esecuzione alle delibere attuando le necessarie iniziative.

Ha la responsabilità della gestione dell'Associazione, secondo quanto disposto dal presente Statuto.



Nei casi d'urgenza indifferibile il Presidente, dopo aver consultato il Vice Presidente, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea, ai quali deve sottoporre le decisioni prese per la ratifica alla prima successiva riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale.

Il Presidente che durante il suo mandato passi dalla categoria dei Soci in Servizio a quella dei Soci in quiescenza, decade al termine del triennio di Presidenza.

#### Art. 20

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora questo si protragga per oltre un semestre il Vice Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vice Presidente resta in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale.

#### Art. 21

Il Segretario Generale è nominato dalla Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Coordina la gestione ordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale. Ha la responsabilità del personale in servizio presso l'Associazione. Cura la redazione e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea.

Il Segretario Generale resta in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

Il mandato del Segretario Generale cessa in caso di dimissioni o revoca del Presidente.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale.

#### Art. 22

Il Tesoriere è nominato dalla Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e all'amministrazione delle entrate e delle uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni degli Organi statutari.

Egli firma singolarmente gli atti di ordinaria amministrazione con i relativi ordini di incasso e pagamento e, congiuntamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, gli atti di straordinaria amministrazione quali, ad esempio, aperture di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica, compravendita o locazione di autoveicoli e immobili, dichiarazioni fiscali.

Il Tesoriere resta in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile. Il mandato del Tesoriere cessa in caso di dimissioni o revoca del Presidente.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale.

#### Art. 23

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui due tra i Dirigenti in servizio e uno tra i Dirigenti in quiescenza e due supplenti, di cui uno in servizio e uno in quiescenza, eletti ogni 3 (tre)



anni dall'Assemblea e rieleggibili.

I Sindaci provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Sindaci in servizio.

La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto.

I Sindaci vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria eseguendo verifiche contabili. Prendono visione del bilancio preventivo. Ricontrano l'esattezza e la veridicità del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve appartenere a un Gruppo Assicurativo e a un'Impresa Assicuratrice diversi da quelli del Presidente e del Tesoriere.

#### Art.24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui due tra i Dirigenti in quiescenza e uno tra i Dirigenti in servizio e due membri supplenti, di cui uno in quiescenza e uno in servizio, eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea e rieleggibili.

I Probiviri provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Probiviri in quiescenza.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Probiviri subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto.

I Probiviri vigilano sull'osservanza dello Statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra gli Organi Statutari e/o loro componenti, tra i Soci, tra Organi Statutari e Soci e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto al loro esame dagli altri Organi statutari e dai soci stessi.

In relazione alla gravità dei fatti i provvedimenti sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura che comporta la decadenza dalla carica;
- c) l'espulsione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve appartenere a un Gruppo Assicurativo e a un'Impresa Assicuratrice diversi da quelli del Presidente.

#### Art. 25

Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta del Collegio dei Probiviri, l'espulsione del Socio per gravi motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione il Socio può ricorrere al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Direttivo può altresì decidere, su proposta del Collegio dei Probiviri, per il richiamo e la censura, che comporta la decadenza dalla carica.



Contro i provvedimenti di richiamo e censura non può essere fatto ricorso.

Se un provvedimento riguarda un membro del Collegio dei Probiviri la competenza esclusiva è del Consiglio Direttivo.

#### Art. 26

Nel caso in cui un terzo dei membri dell'Assemblea ravvisasse che da parte del Presidente e/o del Vice Presidente siano state svolte azioni in contrasto con gli interessi di ANDIA, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea per sottoporre l'opera del Presidente e/o del Vice Presidente all'esame della stessa e per le delibere conseguenti. In tal caso le delibere dovranno essere prese con la maggioranza prevista dall'art.12 per l'art. 10 punto f).

#### Art. 27

La Commissione Relazioni Industriali è composta da 14 (quattordici) membri:

- a) dal Presidente della Commissione;
- b) da 5 (cinque) Soci in servizio;
- c) da 5 (cinque) Soci in quiescenza;
- d) dal Coordinatore dei Funzionari; (se nominato)
- e) dal Coordinatore dei Professional (se nominato);
- f) dal Coordinatore dei Soci Esteri (se nominato).

La Commissione:

- a) partecipa alle trattative per il rinnovo del CCNL, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi nazionali nella loro unicità, prima che siano sottoposti al Consiglio Direttivo. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione è demandata ai membri in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei membri in quiescenza. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali riguardanti l'Assistenza Sanitaria e la Long Term Care, l'approvazione è demandata ai membri in quiescenza, fermo restando l'apporto consultivo dei membri in servizio;
- b) offre consulenza ai Soci nell'interpretazione delle norme del CCNL;
- c) prende visione, coadiuva e dà indicazioni alle RSA per l'approvazione di contratti integrativi aziendali o di secondo livello stipulati dai Rappresentanti Sindacali Aziendali, prima che siano sottoposti al Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali, secondo quanto disposto dal CCNL, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi nazionali tempo per tempo vigenti, impartendo agli stessi istruzioni coerenti con le linee guida formulate dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio Nazionale;
- e) promuove qualsiasi iniziativa idonea alla soluzione dei problemi dei propri Associati, atte a potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale e manageriale quale espressione qualificata del mondo del lavoro;
- f) promuove la collaborazione, con associazioni e sindacati che perseguano fini di comune utilità;
- g) promuove presso le Associazioni di Categoria delle Imprese Assicuratrici, i Gruppi Assicurativi



le Imprese assicuratrici gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione per favorirne la rappresentatività.

#### Art. 28

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può conferire specifica delega a membri del Consiglio Direttivo stesso e/o ad associati. La delega può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivarne il ritiro.

#### Art. 29

Il Consiglio Direttivo si avvale, per promuovere e implementare le politiche dell'Associazione sul territorio, dei Coordinamenti Regionali:

- a) i Coordinamenti Regionali sono composti da 4 (quattro) a 6 (sei) membri, di cui il 50% soci in servizio e il 50% soci in quiescenza, aventi sede di lavoro e/o residenza nella regione di nomina. Il numero può essere aumentato a 8 (otto) membri con la nomina di un rappresentante dei Funzionari e un rappresentante dei Professional;
- b) i Coordinatori Regionali e i componenti dei Coordinamenti Regionali sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo;
- c) il Coordinatore Regionale cura i rapporti con le Istituzioni, con le Aziende e con gli Associati presenti sul territorio. Risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
- d) i Coordinamenti Regionali restano in carica tre anni e comunque con le stesse scadenze del Consiglio Direttivo.
- e) il funzionamento dei Coordinamenti Regionali è stabilito da un apposito regolamento redatto ed emanato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 30

I Dirigenti in servizio di ogni Gruppo Assicurativo o Impresa Assicuratrice eleggono con loro assemblea, al loro interno, il Rappresentante Sindacale Aziendale.

L'incarico di Rappresentante Sindacale Aziendale ha la durata di tre anni e si intende tacitamente confermato se, alla scadenza del mandato, non sarà eletto un nuovo Rappresentante.

La nomina del Rappresentante Sindacale Aziendale dovrà essere comunicata alla Commissione Relazioni Industriali, ratificata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata all'ANIA, all'IVASS e al Gruppo Assicurativo o all'Impresa Assicuratrice di appartenenza del Rappresentante Sindacale Aziendale stesso.

In alternativa la nomina potrà essere fatta sulla base di quanto previsto dal CCNL, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi nazionali tempo per tempo vigenti.

#### Art. 31

Tutte le cariche ricoperte negli organi statutari sono gratuite. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica ricoperta, secondo il regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.



#### Art. 32

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o in qualsiasi altro modo divengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative annuali.

#### Art. 33

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni anno solare il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso.

Entrambi i documenti, accompagnati da una Relazione del Collegio dei Sindaci, verranno sottoposti al Consiglio Direttivo, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Art. 34

L'Associazione può essere sciolta secondo il disposto all'art. 10 punto g) statuto, con le maggioranze previste dall'art. 12.

La delibera di scioglimento deve contemplare le nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinare la liquidazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale sarà devoluto secondo quanto previsto dalla legge tempo per tempo vigente.

#### Art. 35

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile alle norme di Legge tempo per tempo vigenti.